**“*L’esperienza della Conferenza Episcopale*”**

✠ Nunzio Galantino

Convegno “A trent’anni dal nuovo Concordato 1984 – 2014”

Ia sessione: *Trent’anni di operatività della legge n. 222/1985*

 (Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Roma, 12 febbraio 2014)

**1. Chiesa - beni materiali: un rapporto non necessariamente conflittuale**

 Da poco subentrato nell’incarico di Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ho accolto con piacere l’invito a partecipare a questo Convegno di studi, che si distingue per la presenza, fra i relatori, non solo di alcuni fra i più eminenti rappresentanti delle Alte Parti (Stato e Chiesa), ma anche della maggior parte degli studiosi protagonisti dello storico risultato raggiunto trent’anni fa attraverso l’Accordo di modifiche del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984.

Ho accettato volentieri di proporre qualche riflessione perché, da antico studioso di Antonio Rosmini, ritengo positivo tutto ciò che contribuisce a gettare luce sulla dialettica Chiesa-beni. Chi ha avuto infatti tra le mani *Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa*  del prete roveretano sa che l' amico di Manzoni e interlocutore attento del Conte Camillo Benso di Cavour ha fornito un quadro concluso ed esauriente, sul piano teorico, dei rapporti tra Chiesa e beni economici. Non è questo né il luogo né il momento di trattarne, ma mi porto dentro la convinzione che un'attenta lettura della quinta delle *Cinque Piaghe della santa Chiesa*, dedicata dal Roveretano a questo tema, contenga tutti gli elementi necessari addirittura per una trattazione che potrebbe costituire una vera e propria "*ecclesiologia dei beni*". Un'ecclesiologia che ha stimolato assai poco i teologi di professione, che hanno sempre teso a considerare secondario, o dipendente da altri fattori, il rapporto dialettico - talvolta addirittura conflittuale - tra Chiesa e beni materiali.

Parte delle considerazioni rosminiane le ho ritrovate sullo sfondo dell'Accordo sottoscritto trent'anni fa. Alla base di esso infatti vi è la convinzione che il tema dell’amministrazione dei beni temporali rivesta una grande importanza in ottica ecclesiale, perché tali beni servono la comunione e la missione che la Chiesa svolge nel mondo[[1]](#footnote-1).

In quanto realtà anche sociale, la comunità ecclesiale vive nelle dinamiche proprie dell’esistenza umana, comprese le sue condizioni materiali. La gestione dei beni temporali deve esprimere e servire quella comunione nella quale è costituito l’unico popolo di Dio. Il Concilio afferma che nell’unica Chiesa le diverse parti sono tra loro unite da «vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e gli aiuti materiali». Anche questi ultimi sono oggetto della comunione, «poiché i membri del Popolo di Dio sono chiamati a condividere i beni»[[2]](#footnote-2). Da amministratori di beni donati dalla grazia di Dio attraverso la generosità dei fedeli siamo chiamati a condividerli con tutti, a servizio dei fratelli nell’unica comunione della Chiesa.

Ho riferito, in apertura, del contributo offerto da Rosmini su questo argomento. Il grande filosofo e teologo italiano - che per primo e con sorprendente anticipo insiste sulla centralità e radicalità della riflessione sul tema del rapporto tra Chiesa e beni materiali - fa partire la sua accattivante riflessione da quanto si legge nel libro degli *Atti degli Apostoli*: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (*At* 4,32-35).

Nella Chiesa nascente, cioè, l’attività di raccolta e di distribuzione dei beni a favore dei bisognosi era interamente motivata dalla comunione che si andava sviluppando attorno agli apostoli e alla loro testimonianza. La condivisione diventava, in questa maniera, lo stile di vita della comunità cristiana come manifestazione visibile di quella unità profonda di spirito conseguita grazie all’unica fede e alla medesima carità.

Sono tanti i documenti che hanno ripreso, approfondito ed attualizzato quanto descritto nel libro degli *Atti.*

A cominciare dal decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*. I sacerdoti, afferma il testo conciliare, possono possedere e devono amministrare i beni ecclesiastici per «l’organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente a favore dei poveri»[[3]](#footnote-3). Motivazioni puntualmente riprese dal Codice di Diritto Canonico[[4]](#footnote-4).

**2. Le Conferenze Episcopali: tra *affectus collegialis*  e principio di sussidiarietà**

In tutta questa materia, il Concilio e il Codice affermano chiaramente l’importanza del ruolo svolto dalle Conferenze episcopali, riconoscendone il molteplice e fecondo contributo affinché il senso di collegialità si realizzi concretamente.

Si rileva infatti che «in specie ai nostri tempi, i vescovi spesso sono difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero, se non realizzano una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi»[[5]](#footnote-5). Questa cooperazione esprime e concretizza l’«affetto collegiale» dei vescovi [[6]](#footnote-6), che è sempre l’anima di ogni loro forma di collaborazione. D’altra parte, le molteplici sfide sociali, politiche e culturali dei nostri tempi esigono una «concordia di forze come frutto dello scambio di prudenza e di esperienza in seno alla Conferenza Episcopale» [[7]](#footnote-7).

Il Sinodo del 1967 volle che tale cooperazione in seno alle conferenze episcopali fosse valorizzata anche e soprattutto in materia di beni temporali ecclesiastici. Il quinto dei criteri, che quel primo Sinodo consegnò alla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, richiedeva che nella nuova normativa della Chiesa trovasse larga applicazione, soprattutto in materia di amministrazione di beni temporali, il principio di sussidiarietà, affinché potessero essere tenute nel debito conto le leggi delle nazioni e le situazioni sociali ed economiche proprie delle diverse parti del mondo [[8]](#footnote-8).

Coerentemente il Codice di diritto canonico, entrato in vigore proprio trent’anni fa, lasciò alle decisioni normative delle Conferenze episcopali alcune determinazioni relative ai beni temporali; a seguito di ciò le delibere applicative della Conferenza Episcopale Italiana diedero vita, come vedremo, a una significativa legislazione complementare in materia.

**3. L'*Accordo concordatario del 1984*: un "ponte" per il concreto dispiegarsi dei rapporti fra Stato e Chiesa**

Le acquisizioni del magistero conciliare e le indicazioni codiciali trovano riscontro anche nella disciplina bilateralmente concordata con lo Stato italiano e segnatamente nel quadro di novità introdotte dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984 (di seguito Accordo cit.), in cui la materia degli enti e dei beni ecclesiastici nonché del sostentamento del clero occupa indubbiamente un posto di preminente rilievo.

Questo rilievo, già riconosciuto nella sistemazione lateranense, non può sorprendere se si considera l’importanza che la materia assume nell’effettività dell’esperienza per il concreto dispiegarsi dei rapporti fra Stato e Chiesa. La comunità ecclesiale e la società civile si incontrano infatti non di rado proprio in occasione delle molteplici attività svolte dagli enti ecclesiastici, che operando a cavallo tra i due ordinamenti rappresentano una sorta di “ponte” gettato a congiungerli. Ne deriva l’opportunità di una regolamentazione bilateralmente concordata e di una prassi attuativa che, pur nel rispetto della distinzione degli ordini, possa riconoscere e valorizzare il ruolo e il contributo specifico degli enti della Chiesa nello Stato sociale, in ambiti decisivi come ad esempio quello dell’educazione, della sanità, dell’assistenza agli ultimi. Analoghe considerazioni possono valere (anche) per la materia del sostentamento del clero, tenuto conto in particolare del valore sociale delle molteplici attività svolte dai nostri sacerdoti e dalle ricadute che essa comporta sull’utilizzazione delle risorse devolute dai contribuenti mediante la scelta dell’8 per mille.

Sulla base di tutte queste considerazioni e in questi ambiti specifici, con l’Accordo del 1984 ha preso avvio una nuova stagione di relazioni tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che rispetto alla tradizionale prassi concordataria porta a valorizzare il ruolo e il contributo della Conferenza episcopale italiana, alla quale significativamente viene riconosciuta la personalità giuridica *ex lege*.

In particolare, il ruolo della Conferenza italiana risulta riconosciuto nel nuovo Accordo concordatario, da un lato, mediante l’attribuzione di significative funzioni e speciali compiti in materia di attuazione pattizia. Dall’altro lato, mediante la previsione che «ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana» (art. 13, n. 2 Accordo cit.).

La previsione di nuovi livelli di trattative e di nuove forme di accordo prospetta ulteriori sviluppi del principio di bilateralità, ed esprime quello spirito di «reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese», pur nella riconosciuta distinzione delle competenze (art. 1 dell’Accordo), che caratterizza la nuova legislazione concordataria e deve orientarne l’interpretazione e lo sviluppo. Essa inoltre consente una maggiore duttilità dello strumento pattizio e l’opportuna inclusione fra i protagonisti del dialogo tra Chiesa e Stato di quell’episcopato nazionale cui già il Concilio e il Codice di diritto canonico del 1983 avevano riconosciuto largo spazio.

**4. La Conferenza Episcopale Italiana: tappe di un'esperienza**

**4.1.** Il titolo della mia relazione “L’esperienza della Conferenza episcopale”, collegato al tema di questa prima sessione mattutina - “Trent’anni di operatività della legge 222 del 1985” - rimanda immediatamente a due ambiti fondamentali di impegno per la nostra Conferenza: i beni ecclesiastici e il sostentamento del clero; i rapporti finanziari tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Riguardo a questi ambiti, è unanime l’apprezzamento per l’impegno profuso dalla Conferenza episcopale italiana nel dare attuazione in tempi rapidi a una riforma radicale e organica, che ha comportato una rilevante trasformazione nell’assetto dell’organizzazione ecclesiastica.

In questo ambizioso progetto di riforma la CEI è stata formalmente coinvolta già nella fase precedente all'approvazione delle norme elaborate dalla Commissione paritetica istituita a norma dell’art. 7, n. 6 dell’Accordo, contenute nel Protocollo del 15 novembre del 1984 e poi trasfuse nella legge n. 222 del 1985 (di seguito l. 222 cit.)[[9]](#footnote-9). Prima della loro definitiva approvazione, infatti, la Conferenza, tramite la Santa Sede, ha fatto giungere le proprie osservazioni eproposte, che sono state poi condivise dal Governo italiano.

L’emanazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione della nuova disciplina (in conformità a quanto previsto dall’art. 75 della l. 222 cit.) ha richiesto alla CEI un notevole impegno, dovendo ogni singola delibera passare al vaglio dell’Assemblea generale nonché della stessa Santa Sede ai fini della prescritta *recognitio*.

**4.2.** É stato anche istituito un apposito Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, che ha operato per circa un ventennio con funzione consultiva, fornendo un significativo contributo, anche mediante l’emanazione di Circolari e istruzioni, a una corretta applicazione e una condivisa interpretazione delle nuove norme da parte delle Chiese che sono in Italia.

**4.3.** Per l’avvio della riforma in materia di *beni ecclesiastici e* del nuovo *sistema di sostentamento del clero*, l’Assemblea generale della Conferenza episcopale in occasione della sua 26° (Roma, 24 – 27 febbraio 1986) e 27° ( Roma, 19 – 23 maggio 1986) riunione, ha approvato dieci delibere, promulgate dopo la prescritta concessione della *recognitio* da parte della Santa Sede. A questo primo nucleo originario di delibere ha fatto seguito, dopo alcune modifiche e integrazioni e per dare organicità e coerenza al quadro di insieme, la redazione di un Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, approvato con delibera n. 58 dalla 34a  Assemblea generale della CEI (Roma, 6 – 10 maggio 1991) e poi promulgato dal Cardinale Presidente il 1 agosto 1991dopo aver ottenuta la prescritta *recognitio*.

**4.4.** Ancora in materia di beni ecclesiastici e di sostentamento del clero, la Conferenza episcopale italiana ha dato attuazione al nuovo Concordato e avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico disciplinando tutti gli ambiti affidati alla propria competenza legislativa ed emanando successivamente le singole determinazioni esecutive. Secondo quanto previsto nel titolo II della l. 222 cit., la Conferenza ha eretto l’*Istituto centrale per il sostentamento del clero* (art. 21, terzo comma), determinato lo Statuto tipo degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (art. 23, primo comma), definito la misura della remunerazione spettante ai singoli sacerdoti (art. 24, primo comma), stabilito le procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell’Istituto diocesano (art. 34, secondo comma).

Insieme alle ricordate delibere, nell’esercizio di poteri amministrativi l’Assemblea generale della CEI ha approvato anche le determinazioni esecutive delle delibere in materia di sostentamento del clero nella parte relativa all’assegnazione dei punti, all’ampliamento delle categorie di servizi pastorali, all’adeguamento monetario.

**4.5** Ai fini della determinazione del valore degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, l’Assemblea generale della Conferenza episcopale ha emanato la delibera n. 20 del 27 marzo 1999 e la delibera n. 38 del 21 settembre 1990 per la valida stipulazione dei contratti di locazione di immobili appartenenti all’istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Deliberazioni, queste, che attengono all’attività negoziale degli enti ecclesiastici e integrano il sistema della rilevanza civile dei controlli canonici. È previsto, infatti, che ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possano essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Per assicurare tutto questo, «la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell’Interno le deliberazioni adottate in attuazione dei cann. 1277, 1292, par. 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione».

Mentre sul piano delle determinazioni attuative delle delibere occorre ricordare la determinazione circa il rilascio della prescritta autorizzazione della Santa Sede per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al can. 1295.

**4.6.** Quanto poi alla materia dei *rapporti finanziari* tra Stato italiano e Chiesa cattolica, la Conferenza episcopale italiana ha provveduto a determinare annualmente le destinazioni della parte dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata alla Chiesa cattolica dalla scelta dei contribuenti (art. 41), a trasmettere annualmente all’autorità statale un rendiconto sull’utilizzazione delle somme ricevute a tale titolo nonché delle offerte in favore dell’Istituto centrale deducibili dal reddito imponibile (art. 44), a nominare la componente ecclesiastica della *Commissione paritetica* che ogni triennio è chiamata a valutare il funzionamento del nuovo sistema di finanziamento della Chiesa (art. 49).

Tale Commissione, chiamata alla verifica triennale delle offerte deducibili e della destinazione dei fondi dell’8 per mille, ha offerto un contributo prezioso al monitoraggio e alla complessiva funzionalità del sistema, verificando puntualmente l’effettivo impiego delle risorse secondo le destinazioni previste dalla normativa bilaterale. La lungimiranza politica circa l’indubbio interesse collettivo alla introduzione di nuove moderne forme di finanziamento alle Chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità e il soddisfacimento di interessi religiosi, sottolineata nella *Relazione sui principi* del 1984, trova ancora oggi conferma nel favore che il nuovo sistema continua a incontrare da parte dei cittadini del nostro Paese.

**4.7.** Questa fiducia accresce il senso di responsabilità della Conferenza episcopale italiana. In tal senso appare significativo che, ancor prima dell’entrata a regime del sistema, nel 1988 la 30a  Assemblea Generale della Conferenza episcopale abbia approvato un documento intitolato *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli* (24 – 27 ottobre 1988), che è stato successivamente ripreso e aggiornato alla luce dell’esperienza maturata nel primo decennio di approvazione, impegnando in particolare i Vescovi nell’opera di sensibilizzazione e istituendo presso ogni curia diocesana un servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa; proponendo un percorso di formazione alle problematiche del sostegno economico per i giovani preti e i seminaristi; istituendo nei consigli parrocchiali per gli affari economici un incaricato per il sostegno economico; richiedendo criteri programmatici per la ripartizione in sede diocesana dei fondi dell’otto per mille nonché la rendicontazione pubblica delle assegnazioni effettuate.

**4.8.** Per dare concretamente seguito anche a quanto previsto nel documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, la Conferenza episcopale italiana ha provveduto con la delibera n. 57 del 21 settembre 1990 a definire i criteri e le procedure per la ripartizione e l’assegnazione delle somme derivanti dall’8 per mille e, con la delibera n. 61 del 27 marzo 1999, a definire delle iniziative promozionali per il sostentamento del clero e per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, nonché ad assicurare adeguata informazione circa la destinazione delle somme derivanti dalle erogazioni liberali e dall’8 per mille. Procedendo anche ad emanare le singole determinazioni concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno alla Chiesa cattolica in Italia adottate in esecuzione della delibera nn. 57 e 61.

**4.9.** Una guida ragionata offerta a tutti gli operatori per la conoscenza e la corretta applicazione del complesso intreccio di fonti canoniche, concordatarie e civili che regolano la materia degli enti e dei beni ecclesiastici, è stata offerta con *l’Istruzione in materia amministrativa* del 1 settembre 2005. Un documento che, sebbene privo di carattere giuridicamente vincolante (seppur approvato dall’Assemblea), conserva tuttavia un alto valore ecclesiale, come può chiaramente evincersi dal richiamo, contenuto nel decreto di promulgazione, all’art. 18 dello Statuto CEI, in base al quale ciascun Vescovo è esortato ad attenersi alle deliberazioni non giuridicamente vincolanti prese dall’Assemblea generale «in vista dell’unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l’adozione nella propria diocesi».

In questa prospettiva, i competenti uffici della Segreteria generale della CEI offrono il proprio servizio a supporto dei singoli Vescovi e delle rispettive Diocesi, impegnati a tradurre in atti amministrativi canonici di loro esclusiva competenza le determinazioni prescritte nel nuovo Concordato. Un servizio che si traduce in circolari, pareri, istruzioni, riflessioni, suggerimenti, indicazioni e tante condivise buone prassi che hanno permesso la concreta e positiva attuazione del sistema.

**5. La Conferenza Episcopale Italiana e "l'anima del nuovo Concordato": una valutazione**

 Le considerazioni svolte consentono di affermare che l’esperienza della Conferenza episcopale italiana nel corso dei primi trent’anni di operatività della l. 222 cit. è stata largamente positiva, sia nei confronti dello Stato e della società civile, sia nei confronti della comunità ecclesiale.

Nel rispetto del principio di corretta collaborazione nella libertà, che come è stato osservato rappresenta «l’anima del nuovo Concordato» (Nicora), è stato assicurato uno svolgimento sostanzialmente coerente e costruttivo delle linee ispiratrici generali della riforma, e una traduzione efficace in concrete ed aggiornate disposizioni esecutive.

La valorizzazione della Conferenza episcopale italiana nel quadro del dialogo e della collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica si è dimostrata una felice intuizione, e potrà portare un molteplice e fecondo contributo affinché si realizzi concretamente il senso di collegialità che deve sempre animare lo stile e l’azione delle nostre Chiese[[10]](#footnote-10).

In una società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture e delle situazioni, ricerca un’unità più dinamica e indirizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza episcopale «si propone come figura concreta dell’unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime diversità ed autonomie»[[11]](#footnote-11).

 **✠ Nunzio Galantino**

**Segretario generale CEI**

**Circonvallazione Aurelia, 50**

**00165 ROMA**

1. «La Chiesa stessa si serve di beni temporali nella misura che la propria missione richiede» (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, n. 76). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Lumen gentium*, n. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, n. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cf. *Codice di diritto canonico*, can. 1254. [↑](#footnote-ref-4)
5. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, n. 37. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Lumen gentium*, n. 23. [↑](#footnote-ref-6)
7. Giovanni Paolo II, Motu proprio *Apostolos suos*, 21 maggio 1998, n. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cf. *Communicationes* 1 (1969) 81. [↑](#footnote-ref-8)
9. Prima di entrare nel merito dei singoli provvedimenti attuativi emanati dalla Conferenza episcopale preme fare un cenno alle leggi di ratifica ed esecuzione nell’ordinamento giuridico italiano delle norme approvate mediante Protocollo del 15 novembre 1984. E’ noto, infatti, che nell’ordinamento italiano si sia proceduto con legge 20 maggio 1985, n. 206 a ratificare il Protocollo che ha approvato le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall’art. 7, n. 6 dell’Accordo e a darne promulgazione nell’ordinamento italiano con legge 20 maggio 1985, n. 222. Detta legge ha in concreto riprodotto lo stesso contenuto normativo della legge 20 maggio 1985, n. 206. Entrambe le fonti traducono nell’ordinamento italiano il contenuto del Protocollo che è parimenti esecutivo ed in vigore in forza del decreto generale del Segretario di Stato emanato il 3 giugno 1985 e pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* nell’ordinamento canonico. In forza di ciò la legge n. 222 del 1985, in quanto promulga il contenuto del Protocollo del 15 novembre 1984, non può essere qualificata nella scala delle fonti quale semplice legge ordinaria. Sul valore e l’efficacia di questa fonte la Conferenza episcopale italiana ha dovuto in più occasioni difendere la sua peculiare natura e garantire l’esecuzione di obblighi assunti dallo Stato sul piano internazionale poiché non è mancato chi ha messo in dubbio la sua specialità. Occorre ancora in questa sede ricordare che le disposizioni contenute nel Protocollo del 1984 e poi recepite nella legge n. 222 del 1985 sono disposizioni vigenti nell’ordinamento civile e nell’ordinamento canonico che non ammettono modifiche o abrogazioni mediante procedura legislativa ordinaria, occorrendo semmai una nuova legge esecutiva di un nuovo accordo con la Santa Sede ovvero una procedura aggravata di modifica legislativa. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sul punto cf. Francesco, Es. ap. *Evangelii Gaudium*, n. 32: “… Il [Concilio Vaticano II](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm) ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono «portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Conferenza Episcopale Italiana, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1 gennaio 1989, n. 58. [↑](#footnote-ref-11)